



PROVINCIA DI FERMO

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

LEGGE N. 56 DEL 07.04.2014

RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBI I GENERI NELLE LISTE DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALE

SI RICORDA CHE, IN APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 71, DELLA LEGGE N. 56/2014, NELLE LISTE NESSUNO DEI DUE SESSI PUÒ ESSERE RAPPRESENTATO IN MISURA SUPERIORE AL 60 PER CENTO DEL NUMERO DEI CANDIDATI, CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITÀ SUPERIORE QUALORA IL NUMERO DEI CANDIDATI DEL SESSO MENO RAPPRESENTATO CONTENGA UNA CIFRA DECIMALE INFERIORE A 50 CENTESIMI.

IN CASO CONTRARIO, L'UFFICIO ELETTORALE RIDUCE LA LISTA, CANCELLANDO I NOMI DEI CANDIDATI APPARTENENTI AL SESSO PIÙ RAPPRESENTATO, PROCEDENDO DALL'ULTIMO DELLA LISTA, IN MODO DA ASSICURARE IL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRIMO PERIODO.

LA LISTA CHE, ALL'ESITO DELLA CANCELLAZIONE DELLE CANDIDATURE ECCEDENTI, CONTENGA UN NUMERO DI CANDIDATI INFERIORE A QUELLO MINIMO PRESCRITTO È INAMMISSIBILE.